

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1281-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 giugno 1970 (V. Stampato n. 1607)*

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 marzo 1971

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 novembre 1971 (V. Stampato n. 1607-B)*

d'iniziativa dei deputati BERAGNOLI, GUIDI, CATALDO, RE Giuseppina, GIOVANNINI, COCCIA, NAPOLITANO Luigi e AMASIO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 novembre 1971*

**Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai
dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e
dall'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

Articolo unico.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dall'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

Articolo unico.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche, nel caso di semplice detenzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica quando l'esposizione riguarda parti della pubblicazione palesemente oscene o raccapriccianti.